

(Codice interno: 305153)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1029 del 04 agosto 2015

Bando (criteri e modalità) per la concessione del contributo regionale "Buono-Libri e Strumenti didattici alternativi". Anno scolastico-formativo 2015-2016. [Legge 23/12/1998, n. 448 (articolo 27)].

[Istruzione scolastica]

Note per la trasparenza:

Viene approvato il bando per la concessione del contributo regionale "Buono-Libri e Strumenti didattici alternativi" relativo all'anno scolastico-formativo 2015-2016.

Il contributo è diretto alla copertura, totale o parziale, della spesa per l'acquisto dei libri di testo, in favore delle famiglie aventi un Indicatore della Situazione Economica Equivalente da $\zeta 0$ ad $\zeta 10.632,94$ (Fascia 1). Qualora residuino risorse, il contributo sarà assegnato anche alle famiglie con ISEE fino ad $\zeta 15.000,00$, salvo accoglimento da parte dello Stato della proposta regionale (Fascia 2).

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

L'articolo 27 della L. n. 448 del 23/12/1998 prevede un contributo regionale con risorse statali, per la copertura, totale o parziale, delle spese che le famiglie del Veneto sosterranno per l'acquisto dei libri di testo, per gli studenti residenti nel territorio regionale e frequentanti le Istituzioni scolastiche, statali e non statali, secondarie di primo e secondo grado.

Per stimolare gli attori, pubblici e privati, del sistema di istruzione e formazione, ad elaborare azioni innovative che consentano di ridurre i costi dei testi scolastici nell'interesse delle famiglie più bisognose, si ritiene opportuno destinare il contributo in questione per l'acquisto dei libri di testo con le seguenti innovazioni ed estensioni:

- a) l'acquisto può essere effettuato sia in forma individuale, sia tramite forme di azioni collettive;
- b) può riguardare sia libri di testo, sia ogni altro tipo di elaborato didattico (ad esempio: dispense, ricerche, programmi costruiti specificamente), scelti dalla scuola, sia ausili indispensabili alla didattica (ad esempio: audio-libri per non vedenti);
- c) i libri, gli elaborati e gli ausili di cui alla precedente lettera b) possono essere predisposti da qualsiasi tipo di soggetto pubblico o privato, compresi i docenti;
- d) i libri, gli elaborati e gli ausili di cui alla precedente lettera b) possono essere sia in formato cartaceo, sia in formato digitale, sia in ogni altro tipo di formato.

Per quanto riguarda la tipologia delle Istituzioni, in base alla circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) n. 24/99 del 23/09/1999 ed all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 15/04/2005, n. 76, il contributo è destinato innanzitutto alle famiglie degli studenti residenti nel territorio regionale e frequentanti le Istituzioni scolastiche statali e paritarie (private e degli enti locali), nell'adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione.

Inoltre, in base ai principi di uguaglianza di trattamento di casi simili (articolo 3 Cost.) e di garanzia del diritto allo studio (articolo 34 Cost.), il contributo può essere concesso anche alle famiglie degli studenti frequentanti Istituzioni scolastiche non paritarie, secondarie di primo e secondo grado, incluse nell'Albo regionale delle "scuole non paritarie" (D.M. 29/11/2007 n. 263), in quanto atte a garantire l'adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione.

In riferimento al secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione, considerato che i tre anni delle Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto che svolgono i percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'accordo in sede di Conferenza Unificata del 19/06/2003 ed al D.Lgs. 17/10/2005, n. 226, sono stati trattati in modo uguale agli Istituti scolastici secondari di secondo grado, sia sotto il profilo dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e formazione (articolo 1, comma 3, e articolo 6, comma 5, del D.Lgs. 15/04/2005, n. 76 - articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 17/10/2005, n. 226) e dell'adempimento dell'obbligo di istruzione (articolo 1, comma 622, della L. 27/12/2006, n. 296), sia sotto il profilo della gratuità dell'iscrizione e della frequenza (articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 76/2005 - articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 226/2005), con interpretazione costituzionalmente adeguatrice al principio fondamentale di parità di trattamento di situazioni simili (articolo 3 Cost.), si ritiene che il contributo possa essere concesso anche alle famiglie degli studenti frequentanti i tre anni citati, perché risultano essere ricompresi, a decorrere dall'anno 2006-2007, nell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione. Più precisamente, il contributo può essere concesso solo agli studenti frequentanti i tre anni delle Istituzioni formative, qualora sostengano la spesa dei libri di testo.

A decorrere dall'anno 2013-2014, poi, la Regione ha autorizzato anche lo svolgimento di percorsi sperimentali d'istruzione e formazione di durata quadriennale, finalizzati al rilascio di diplomi professionali di tecnico, a riconoscimento regionale (ex art. 19 L.R. 10/1990), realizzati senza oneri finanziari a carico della Regione, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 226/2005.

Pertanto si ritiene di ammettere al contributo regionale anche le famiglie degli studenti che frequentano il quarto anno dei percorsi d'istruzione e formazione professionale rispondenti ai requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 15 del D.Lgs. 226/2005, svolti dalle Istituzioni formative accreditate.

Ai sensi dell'articolo 1 del D.P.C.M. 05/08/1999, n. 320, beneficiari del contributo sono i nuclei familiari aventi un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) da Euro 0 ad Euro 10.632,94.

Peraltra, qualora, dopo aver coperto il 100% della spesa alle famiglie aventi l'ISEE di cui sopra, residuino risorse, si ritiene che sussistano fondati motivi per poter beneficiare anche famiglie aventi un ISEE superiore.

Infatti, da un lato, va considerato che molte famiglie chiedono da tempo in modo pressante di elevare il limite massimo dell'ISEE di Euro 10.632,94, sia per adeguarlo all'aumentato costo della vita, in quanto invariato da più di un decennio, sia perché le nuove regole di calcolo dell'ISEE (D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159) escluderanno numerose famiglie con redditi comunque bassi, che negli ultimi anni avevano ottenuto il contributo; da un altro lato, va ricordato che la Regione ha una competenza normativa concorrente in materia di diritto allo studio, che le consente - una volta soddisfatto il 100% della spesa delle famiglie più bisognose (ISEE da Euro 0 ad Euro 10.632,94), ritenuto il livello essenziale della prestazione in esame - di assegnare le eventuali risorse residue alle famiglie aventi un ISEE superiore.

Per quanto riguarda tale limite di ISEE superiore, sembra ragionevole fissarlo in Euro 15.000,00, in considerazione sia del fatto che in passato la Regione lo aveva già elevato fino ad Euro 13.500,00 ed anche ad Euro 17.721,56, sia per la ragionevole previsione che residueranno cospicue risorse dopo soddisfatta la Fascia 1.

Pertanto, si ritiene di assegnare il contributo in questione in base alla seguente progressione:

- prioritariamente alle famiglie con ISEE da Euro 0 ad Euro 10.632,94 (Fascia 1);
- qualora residuino risorse, dopo aver soddisfatto il 100% delle richieste di Fascia 1, alle famiglie con ISEE da Euro 10.632,95 ad Euro 15.000,00 (Fascia 2), in base alla proporzione tra la spesa complessiva dei richiedenti e le risorse disponibili.

Tuttavia, al fine di evitare di ingenerare nelle famiglie di Fascia 2 un affidamento privo di presupposti, la Sezione Istruzione, con note prot. n. 300659 del 21/07/2015 e prot. n. 304004 del 23/07/2015 indirizzate, rispettivamente, al MIUR e al Ministero dell'Interno, ha chiesto di modificare il D.P.C.M. n. 320 del 05/08/2015 nel senso di consentire alle Regioni di assegnare le eventuali risorse residue anche a famiglie con ISEE di Fascia 2 (da Euro 10.632,95 ad Euro 15.000,00), e di autorizzare nel frattempo la Regione ad applicare i criteri descritti già per l'Anno Scolastico 2015-2016.

Pertanto si ritiene opportuno, nel Bando, condizionare sospensivamente l'assegnazione del contributo alle famiglie con ISEE di Fascia 2 al fatto che lo Stato accolga la richiesta della Regione di assegnare loro le risorse residue.

Il bando per la concessione del contributo, per l'Anno Scolastico 2015-2016, è contenuto nell'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento.

Il procedimento si svolge in modo totalmente informatizzato, come negli ultimi anni.

Con Decreto del Direttore della Sezione Istruzione verrà determinata la percentuale di copertura della spesa spettante ai beneficiari, che sarà uguale per tutti e calcolata in base alla proporzione tra la spesa complessiva comunicata dai Comuni e le risorse disponibili, e sarà approvato il Piano regionale di riparto delle risorse tra i Comuni. Tale Piano sarà poi trasmesso al Ministero dell'Interno.

Come per gli esercizi precedenti, con il Piano regionale di riparto delle risorse tra i Comuni sarà chiesto allo Stato di trasferire le risorse direttamente ai Comuni.

In conformità alle direttive impartite dalla Giunta regionale, le bozze grafiche dei materiali pubblicitari dell'iniziativa saranno inviate alla Sezione Comunicazione e Informazione, per l'espressione del prescritto parere.

Per l'anno 2015-2016 il MIUR, con Decreto del Direttore Generale del Dipartimento per l'Istruzione n. 595 del 24/06/2015, ha assegnato alla Regione del Veneto Euro 4.924.546,00.

Sulla collaborazione degli Uffici per le Relazioni con il Pubblico (URP) per la migliore riuscita dell'iniziativa, la Sezione Comunicazione e Informazione ha espresso parere favorevole con nota prot. n. 282594 del 08/07/2015.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto l'articolo 27 della L. 448/1998;

Visto il parere favorevole della Sezione Comunicazione e Informazione espresso con nota prot. n. 282594 del 08/07/2015, sulla collaborazione degli URP;

Visto l'articolo 2, comma 2, lettera f), della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente atto siano parte integrante del provvedimento;
2. di approvare il bando (criteri e modalità) per la concessione del contributo regionale "Buono-Libri e Strumenti didattici alternativi", per l'Anno Scolastico 2015-2016, contenuto nell'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Sezione Istruzione dell'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché sul sito internet all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/istruzione/buono_libri.



ALLEGATO A alla Dgr n. 1029 del 04 agosto 2015

pag. 1/5

BANDO (CRITERI E MODALITA') PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE “BUONO-LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI”

ANNO SCOLASTICO 2015-2016

Articolo 1 **Spese contribuibili**

1. Il contributo può essere concesso per le spese per l'acquisto dei libri di testo e strumenti didattici alternativi, indicati dalle Istituzioni scolastiche e formative nell'ambito dei programmi di studio da svolgere presso le medesime, che il richiedente ha già sostenuto o che si è impegnato a sostenere (in caso di prenotazione dei libri), per lo studente, in relazione all'anno 2015-2016.
2. E' esclusa la spesa per l'acquisto dei dizionari, tablets ed e-readers.
3. Possono essere acquistati:
 - a) sia in forma individuale, sia tramite forme di azioni collettive;
 - b) sia libri di testo, sia ogni altro tipo di elaborato didattico (ad esempio: dispense, ricerche, programmi costruiti specificamente), scelti dalla scuola, sia ausili indispensabili alla didattica (ad esempio: audio-libri per non vedenti);
 - c) i libri, gli elaborati e gli ausili di cui alla precedente lettera b) possono essere predisposti da qualsiasi tipo di soggetto pubblico o privato, compresi i docenti;
 - d) i libri, gli elaborati e gli ausili di cui alla precedente lettera b) possono essere sia in formato cartaceo, sia in formato digitale, sia in ogni altro tipo di formato.
4. Il contributo può essere concesso solo se la spesa è documentata.

Articolo 2 **Requisiti di ammissione**

1. Il contributo può essere richiesto da persone fisiche, iscritte all'anagrafe tributaria ed aventi il domicilio fiscale in Italia.
2. Il richiedente deve:
 - a) appartenere ad una delle seguenti categorie:
 - o uno dei genitori dello studente iscritto (minorenne o maggiorenne);
 - o il tutore, che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile;
 - o direttamente lo studente iscritto (se maggiorenne);
 - b) appartenere ad un nucleo familiare con un ISEE 2015:
 - da € 0 ad € 10.632,94 (Fascia 1);

ALLEGATO A alla Dgr n. 1029 del 04 agosto 2015

pag. 2/5

- solo se, dopo aver coperto il 100% della spesa della Fascia 1, residuano risorse e lo Stato accolga la richiesta della Regione di assegnarle anche a nuclei familiari con un ISEE 2015 superiore a quello di Fascia 1:
anche da € 10.632,95 ad € 15.000,00 (Fascia 2);
 - il nucleo familiare del richiedente e l'ISEE sono determinati ai sensi del D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159;
- c) se ha cittadinanza non comunitaria, possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace.
3. Lo studente deve:
- a) al fine dell'adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione, essere iscritto e frequentare uno dei seguenti tipi di Istituzioni:
 - scolastiche statali: secondarie di I e II grado;
 - scolastiche paritarie (private e degli enti locali): secondarie di I e II grado;
 - scolastiche non paritarie incluse nell'Albo regionale delle "Scuole non paritarie" (D.M. 29/11/2007 n. 263): secondarie di I e II grado;
 - formative accreditate dalla Regione del Veneto, che svolgono i percorsi triennali di istruzione e formazione professionale di cui all'accordo in sede di Conferenza Unificata del 19/06/2003 ed al D.Lgs. 17/10/2005, n. 226, che non ottengono dalla Regione il rimborso delle spese di cui all'articolo 1;
 - formative accreditate dalla Regione del Veneto, che svolgono i percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 15, comma 5, del D.Lgs. 226/2005;
 - b) avere la residenza nella Regione del Veneto.
4. Il contributo non può essere concesso, qualora lo studente sia già in possesso di un diploma di scuola secondaria di II grado.

Articolo 3 Importi massimi del contributo

1. Per i richiedenti aventi un ISEE da € 0 ad € 10.632,94 (Fascia 1), il contributo è diretto alla copertura del 100% della spesa, compatibilmente con le risorse disponibili.
2. Se, dopo aver coperto il 100% della spesa della Fascia 1, residuano risorse e lo Stato accoglie la richiesta della Regione di assegnarle anche a nuclei familiari con un ISEE 2015 superiore a quello di Fascia 1, il contributo è assegnato anche ai richiedenti aventi un ISEE da € 10.632,95 ad € 15.000,00 (Fascia 2), in base alla proporzione tra la spesa complessiva e le risorse disponibili.
3. In ogni caso l'importo del contributo è una percentuale della spesa ammissibile.
4. La percentuale è determinata in base alla proporzione tra la spesa complessiva dei richiedenti e le risorse disponibili.
5. La percentuale è uguale per tutti i richiedenti.

Articolo 4 Cumulabilità con altri contributi

1. Per lo stesso tipo di spesa, il contributo è cumulabile con altri contributi.
2. In ogni caso, il contributo non può consentire di superare la spesa complessiva sostenuta.

ALLEGATO A alla Dgr n. 1029 del 04 agosto 2015

pag. 3/5

3. Se al momento della presentazione della domanda il richiedente ha già ottenuto la concessione anche di altri contributi per il medesimo tipo di spesa, dovrà indicare la spesa sostenuta al netto dei contributi già ottenuti.

**Articolo 5
Procedimento****1. Il richiedente:**

dal 09/09/2015 ed entro il termine perentorio del 09/10/2015 – ore 12.00, deve:

- a) compilare ed inviare via web la “DOMANDA DEL CONTRIBUTO”, seguendo le ISTRUZIONI che troverà nel sito internet:
<http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb>, nella parte riservata al RICHIEDENTE;
- b) recarsi presso il Comune di residenza dello studente ed esibire i seguenti documenti:
 - un proprio documento di identità/riconoscimento;
 - se cittadino non comunitario: il proprio titolo di soggiorno valido ed efficace;
 - il numero identificativo della domanda ricevuto dalla procedura web;oppure inviare, al Comune di residenza dello studente, copia dei suddetti documenti, nonché la domanda firmata, con una delle seguenti modalità:
 1. fax;
 2. raccomandata (al fine del rispetto del termine farà fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante);
 3. all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
 - a) o tramite mail dalla propria casella di posta elettronica certificata (cosiddetta PEC-ID);
 - b) o tramite la propria casella di posta elettronica non certificata a seguito di processo di scansione;
 - c) o tramite la propria casella di posta elettronica non certificata, con richiesta sottoscritta mediante firma digitale o firma elettronica qualificata;
 - d) o tramite la propria casella di posta elettronica non certificata, utilizzando la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei Servizi;

dal 16/11/2015:

- c) prende conoscenza dell’assegnazione o del diniego del proprio contributo, mediante accesso al sito internet: <http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb>, parte “Riservato ai richiedenti”, link “Accedi a Risorse assegnate”, seguendo le istruzioni indicate;
- d) se non ammesso, totalmente o parzialmente, può proporre, contro il provvedimento di rigetto, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro i termini, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, decorrenti dalla data di presa conoscenza del rigetto, totale o parziale, della propria domanda, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di rigetto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

2. Il Comune:

- a) dà la più ampia diffusione all’iniziativa, avvalendosi anche della collaborazione delle Istituzioni scolastiche e formative;
- b) dal 20/08/2015 al 08/09/2015, nella persona del Sindaco, presenta via web alla Regione la DOMANDA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA WEB “BUONO-LIBRI WEB”, seguendo le ISTRUZIONI che troverà nel sito internet:
<http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb>, nella parte riservata al SINDACO;
- c) dal 09/09/2015 al 23/10/2015, svolge l’istruttoria informatica delle domande, seguendo le ISTRUZIONI che troverà nel sito internet:
<http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb>, nella parte riservata al COMUNE;

ALLEGATO A alla Dgr n. 1029 del 04 agosto 2015

pag. 4/5

- d) dal 16/11/2015, visualizza il Piano regionale di riparto delle risorse tra i Comuni, entrando nel sito internet: http://www.regione.veneto.it/web/istruzione/buono_libri;
 - e) prende conoscenza dei nominativi dei soggetti di propria competenza cui è stato assegnato il contributo e dei relativi importi da pagare, nonché dei nominativi dei soggetti di propria competenza cui è stato negato il contributo, mediante accesso al sito internet: <http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb>, parte "Riservato ai Comuni", link "Accedi a Risorse assegnate";
 - f) in analogia a quanto effettuato negli anni precedenti, dà comunicazione del provvedimento di diniego del contributo con il relativo motivo di rigetto, ai soggetti di propria competenza, cui è stato negato il contributo;
 - g) paga i contributi, che verranno erogati direttamente dallo Stato, ai beneficiari;
 - h) se i beneficiari non pagano i debiti per servizi inerenti il diritto allo studio, può compensare il debito fino a copertura dei crediti derivanti dai contributi assegnati: quindi, non pagare il contributo e tratterelerlo;
 - i) mantiene nei bilanci comunali eventuali economie di spesa, con vincolo di destinazione.
3. La Regione:
- a) entro il 16/11/2015, emana il Piano regionale di riparto delle risorse tra i Comuni, da inviare allo Stato (per determinare l'importo da corrispondere ai singoli Comuni, la Regione tiene conto delle eventuali economie rilevate da ciascun Comune nella gestione degli esercizi precedenti), con cui assegna i contributi ai beneficiari selezionati dal Comune ed assegna ai Comuni le risorse necessarie per il pagamento dei contributi ai beneficiari;
 - b) dal 16/11/2015, pubblica il provvedimento di cui alla precedente lettera a) sul sito internet: http://www.regione.veneto.it/web/istruzione/buono_libri.

Articolo 6 **Cause di esclusione dal contributo**

1. Sono cause di esclusione dal contributo:
 - a) la compilazione della domanda su un supporto diverso dal modulo web di domanda;
 - b) l'essere il richiedente un soggetto diverso da uno dei seguenti:
 - uno dei genitori dello studente iscritto (minorenne o maggiorenne);
 - il tutore, che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile;
 - lo studente iscritto (se maggiorenne);
 - c) la carenza della dichiarazione della residenza dello studente;
 - d) la carenza della dichiarazione dell'Istituzione scolastica/formativa frequentata;
 - e) la carenza della dichiarazione dell'ISEE del richiedente e del suo nucleo familiare;
 - f) la carenza della dichiarazione della spesa sostenuta;
 - g) la residenza dello studente fuori della Regione del Veneto;
 - h) la frequenza di Istituzioni diverse da quelle di cui all'articolo 2, comma 3, lett. a);
 - i) l'ISEE del richiedente e del suo nucleo familiare superiore ad € 10.632,94 (Fascia 1) e, in caso di assegnazione del contributo anche alla Fascia 2, superiore ad € 15.000,00;
 - j) il non sostenimento della spesa, o la spesa di tipo non ammissibile ai sensi dell'articolo 1;
 - k) la compilazione e l'invio via web della domanda oltre il termine perentorio del 09/10/2015 - ore 12.00 ed in difformità dalle ISTRUZIONI (vedi articolo 5, comma 1, lettera a);
 - l) la carenza di esibizione, o di invio secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera b), da parte del richiedente, al Comune di residenza dello studente, entro il termine perentorio del 09/10/2015 - ore 12.00, dei seguenti documenti:
 - un proprio documento di identità/riconoscimento;
 - se cittadino non comunitario: il proprio titolo di soggiorno valido ed efficace;

ALLEGATOA alla Dgr n. 1029 del 04 agosto 2015

pag. 5/5

- il numero identificativo della domanda ricevuto dalla procedura web (o domanda firmata in caso di invio).
- 2. Le eventuali problematiche operative potranno essere definite dal Direttore della Sezione competente in materia di Istruzione con proprio provvedimento.

Articolo 7
Conservazione della documentazione giustificativa delle spese

- 1. Il richiedente deve conservare la documentazione della spesa per 5 anni, decorrenti dalla data di riscossione del contributo.
- 2. Se entro tale termine ne è richiesta l'esibizione, la mancata presentazione comporta il rigetto della domanda o la decadenza dal contributo.

Articolo 8
Controlli della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà

- 1. Se il beneficiario è sottoposto al controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rese, il Comune o la Regione possono chiedergli l'esibizione della documentazione della spesa sostenuta.
- 2. Se il richiedente non fornisce la documentazione della spesa sostenuta entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, la domanda è rigettata o decade dal contributo ottenuto, a seconda che il provvedimento di assegnazione del contributo non sia o sia stato già emanato.
- 3. Per l'effettuazione del controllo di cui al comma 1, la Regione del Veneto si avvarrà dell'accesso alla seguente banca dati:
 - attestazioni ISEE (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale).

Articolo 9
Condizione sospensiva per l'assegnazione del contributo ai richiedenti di Fascia 2

- 1. Ai richiedenti di Fascia 2 (ISEE 2015 da € 10.632,95 ad € 15.000,00), il contributo è assegnato solo se, dopo aver coperto il 100% della spesa della Fascia 1, residuano risorse e lo Stato accoglie la richiesta della Regione di assegnarle anche ai richiedenti di Fascia 2.